

## **FATTURAZIONE ELETTRONICA**

Dal 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la fatturazione elettronica per tutti i soggetti che possiedono partita iva. Viste le numerose complessità sull'argomento ed i continui chiarimenti che vengono pubblicati in questi giorni dall'Agenzia delle Entrate è necessario preliminarmente evidenziare che la situazione di seguito esposta è quella prevista dall'attuale normativa, che non si esclude possa variare nel prossimo periodo.

Nell'analizzare la questione si intende innanzitutto distinguere i due aspetti relativi alla fatturazione: l'emissione e la ricezione.

### EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE

Relativamente alle modalità di emissione delle fatture elettroniche **sono esclusi** dall'emissione della fattura elettronica tutta l'attività svolta per prestazioni sanitarie (art. 10 DPR 633/72), qualunque sia il regime fiscale di appartenenza (sia forfettario/minimo, che regime ordinario/semplificato) ed indipendentemente dal fatto che vengano inviate al STS. Per quanto riguarda invece le fatture NON relative alle prestazioni sanitarie (ad esempio docenze, supervisioni, psicologia del lavoro ecc.) gli psicologi dovranno agire diversamente a seconda del loro regime fiscale:

- Per gli psicologi che appartengono al regime forfettario/ minimi: dovranno essere emesse SOLO fatture cartacee, in quanto esentati dall'emissione della fattura elettronica per ogni attività svolta;
- Per i soggetti che appartengono al regime ordinario o semplificato è obbligatorio emettere fattura elettronica per tutte le attività da questi svolte che NON riguardano le prestazioni sanitarie (ad esempio docenze, supervisioni, psicologia del lavoro ecc.).

### RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE

Relativamente alla ricezione della fattura elettronica dai propri fornitori si distinguono gli psicologi sulla base del regime fiscale di appartenenza:

- Regime forfettario/dei minimi: è consigliato comunicare la propria PEC sul sito dell'Agenzia delle Entrate così da ricevere le fatture dei propri fornitori e poterle

## CHIARA ACCARDI

dottore commercialista

conservare in modo gratuito. Per effettuare questa operazione è consigliabile avvalersi di un intermediario abilitato all'utilizzo di Entratel/Fisconline. Non è chiaro al momento se gli psicologi in tali regimi debbano essere considerati alla stregua dei soggetti privati oppure no, si ritiene prudenzialmente opportuno comunicare la PEC.

- Regime ordinario/semplificato: è obbligatorio comunicare la propria PEC o il codice univoco (per gli psicologi che hanno optato per l'utilizzo di un software per la gestione delle fatture elettroniche) per la ricezione delle fatture dai propri fornitori e la loro conservazione. Per la comunicazione della PEC o del codice è necessario avvalersi di un intermediario abilitato Entratel/Fisconline.

Per gli psicologi appartenenti al regime forfettario è possibile anche richiedere ai propri fornitori copia cartacea della fattura in quanto, per una interpretazione della Legge, è possibile considerare tali professionisti al pari dei consumatori finali e quindi non obbligati a dotarsi di software per la gestione della fatturazione elettronica.

Questi sono i comportamenti sull'argomento della fatturazione elettronica che sono stati chiariti tramite FAQ dall'Agenzia delle Entrate dopo la pubblicazione della Legge di Bilancio 2019, ma i chiarimenti sono in continuo aggiornamento e potrebbero essere modificate le informazioni fornite, vi invitiamo pertanto a verificare le eventuali variazioni.

Firenze, 30 gennaio 2019

Dott.ssa Chiara Accardi

